REGIONE DELLA PUGLIA

ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

SESSION	Ε				*******		
ADUNANZA DEL 10 Dicembre	197	4		DI	C(ONVOCAZ	ZIONE
N. prot. N. 2 dell'O.d.G. N. 86 Reg. deliberazioni OGGETIO: Legge regionale:	"Int	erve	enti a	favore de	ella zootecni	a".	
	•		_				
L'anno millenovecentosettantaqua							
alle ore $10,30$, in Bari, nel palazzo d	ella Pr	ovinc	ia al Lun	gomare N. Sa	auro e nella sala (delle adu	ın ınze
in sedutapubblica	. si è i	riunițo	il				
	MOL	CLIC) PEO	IONALE			
sotto la presidenza del sigOn. Pr	of.	Ben:	iamino	Finocchi	aro		
vice presidenti i sigg. On. Dot	t. Gi	use)	ope Mat	arrese ·	- Dott. Raffa	ele Au	gell
segretari i siggComm. Ales							
•							
e con l'assistenza del Segretario Gene					MIMILE IV		
I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:							
	Presenti	Assenti				Presenti	Assenti
1) Abbadessa avv. Giuseppe	sì		26)	Matarrese o	n, dr. Giuseppe	sì	
2) Alemanno dr. Francesco	11		27)	Monfredi av	v. Angelo		sì
3) Andretta avv Aurelio		si	28)	Palma avv. \	/incenzo	11	
4) Aprile Brizio prof. Leonardo	sì		29)	Panico sig.	Pasquale	<u></u>	
5) Augelli avv. Raffaele	11		30)	Papa sig. G	licseppe		
6) Baldassarre dr. Gaetano	11		31)	Papapietro	sig. Giovanni		sì
7) Borgia dr. Carlo	11		32)	Piacquadio	avv. Antonio	sì	
8) Calvario avv. Pasquale	11		33)	Princigalli _k s	ig., :Giacomo		
9) Clemente sig. Tommaso	tt 			र्यकार के के बार्किक	11110010	11	
10) Ciuffreda avv. Pasquale	tt		35)	Quarta dr.	Nicola		
11) Colamonaco sig.ra Maria	11		36)	Raimondo s	ig, Cosimo Miche	le <u>"</u>	
12) Colonna cav. uff. Giuseppe	11		37)	Rizzo prof.	Marcello		·····
13) Consiglio avv. Gabriele	11			Romano avv			
14) Conte prof. Giuseppe Cantatore prof. Giuseppe				Romeo on.			Sà
15)XDRXGfesr/sig:4Wichele	ļ <u>.</u>	Sì	-	Rossi dr. A	•	sì	
16) Dilonardo prof. Giovanni	Si			Rotolo avv.			
17) El Stefano sig. Nicola	11			•	rof. Giuseppe	11	
18) Fantasia prof. Matteo					vv. Gaetano	11	
19) Finocchiaro prof. Beniamino	11		-	Schilardi pro		11	
20) Fiore dr. Alessandro				Somma sig.		* · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
21) Giampaolo prof. Filippo				Sorice avv.		11	
22) Grosso dr. Alfonio	si	sì		Tarricone p		11	
23) Laera sig. Alessandro	21			Tatarella dr.			
24) Liuzzi dr. Francesco				Ventura sig.	zzi avv. Gennaro		
25) Margiotia avv. Giovan ni			30)	ventura sig.	. Antonio		

or in a secretary as to over the large of a second or to

(Si è allontanato Finocchiaro; presiede il Vice Presidente di turno, dott Giuseppe Matarrese. Si sono allontanati i consiglieri Abbadisa, Borgia e Calvario).

Il Presidente informa l'Assemblea che secondo argomento iscritto all'ordine del giorno è la riapprovazione della legge regionale "Interventi a favore della zootecnia".

Dà la parola al relatore per la Seconda Commissione Consiliare Permanente, avv. Gabriele Consiglio.

- Omissis -

Segue la discussione generale sulla legge.

- Omissis -

Il Presidente avverte l'Assemblea che bisogna votare la legge articolo per articolo. Ne dà lettura:

TITOLO I

ander and the control of the control

Art. 1

(Direttrici di intervento)

La Regione Puglia, allo scopo di incrementare lo sviluppo ed il miglioramento del patrimonio zootecnico, nonché la produzione della carne, promuove ed incoraggia, nell'esercizio finanziario 1975 e negli esercizi futuri con carattere di continuità, l'attuazione di organici interventi nel settore zootecnico secondo le norme contenute nella presente legge e nei limiti dei fondi annualmente disponibili, favorendo in particolare:

- 1) la selezione ed i controlli funzionali;
- 2) la diffusione della fecondazione artificiale;
- 3) gli acquisti del bestiame dotato di elevate attitudini produttive;

- 4) l'incremento della produzione foraggera;
- 5) il potenziamento delle strutture e dei mezzi di produzione zootecnica;
- 6) le iniziative rivolte alla produzione ed alla commercializzazione del bestiame e della carne;
- 7) lo svolgimento di attività di ricerca, dimostrazione ed aggiornamento tecnico;
- 8) la raccolta, la lavorazione, la trasformazione, la conservazione e la vendita dei prodotti degli allevamenti;
- 9) lo sviluppo della cooperazione.

Posto ai voti, l'articolo è approvato con votazione palese a maggioranza, con l'astensione del gruppo P.C.I.

Art. 2

(Rilevazione statistico-economica degli allevamenti)

co-economico degli allevamenti, al fine di individuare la reale consistenza del patrimonio zootecnico regionale e le sue carat teristiche strutturali.

Le modalità del rilevamento verranno stabilite con provve dimento della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Foreste.

Approvato con votazione palese a maggioranza, con l'astensione del gruppo P.C.I.

TITOLO II

SETTORI DI INTERVENTO

Art. 3

(Attività selettiva e controlli funzionali)

Al fine di potenziare e migliorare qualitativamente il $p\underline{a}$ trimonio zootecnico regionale, con particolare riguardo alle

specie bovina, equina, bufalina, ovina, caprina, suina e specie minori, sono concessi alle Associazioni degli Allevatori giuridicamente riconosciute, con provvedimento della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Foreste, contributi sino alla misura del 90% delle spese ritenu te ammissibili per la tenuta dei libri genealogici, la esecu zione dei controlli funzionali e delle prove genetiche, l'organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni zootecniche e di concorsi a premi tra allevatori.

Sull'importo del contributo concesso sono corrisposte, in the soluzioni, anticipazioni fino ad un massimo del 75% del contributo medesimo.

Approvato con votazione palese a maggioranza, con l'astensione del gruppo P.C.I.

(Premi di allevamento)

უ იკის აკი, აციორიაც მიგისიტი, აქ გამ გან გადავადა არა მარატულ გი და და და და და და და ამ დათან მიინ მამ მამ მ

Per gli interventi connessi alle attività selettive, sono concessi premi di allevamento per ogni soggetto nato in selezione.

L'entità massima dei premi, distinti per specie e categorie, sarà determinata, di anno in anno, con provvedimento della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Foreste, sentita la commissione Agricoltura del Consiglio regionale.

Approvato con votazione palese a maggioranza, con l'astensione del gruppo P.C.I.

Art. 5

(Fecondazione artificiale)

Per la fecondazione artificiale di soggetti in selezione con materiale genetico di riproduttori di particolare pregio sono concessi buoni-premio, la cui entità sarà determina ta, di anno in anno, distintamente per specie, con provvedimento della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Foreste, sentita la Commissione Agricoltura del Consiglio Regionale.

Approvato con votazione palese a maggioranza, con le astensione

Art. 6

(Centri regionali riproduttori)

Sono istituiti con provvedimento della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Foreste, centri di riproduttori per la esecuzione delle prove genetiche di di scendenza, nonchè l'attivazione di recapiti per la fecondazione artificiale, assumendosi in tutto o in parte le spese di impianto e di gestione.

Le iniziative di cui al comma precedente possono essere attuate da istituti pubblici specializzati o da associazioni di allevatori, giuridicamente riconosciute.

Approvato con votazione palese a maggioranza, con l'astensione del gruppo P.C.I.

Art. 7

(Manifestazioni zootecniche)

Agli allevatori che presentino soggetti alle manifesta-

zioni zootecniche intese a valorizzare il bestiame allevato in selezione, sono concessi appositi premi di partecipazione e di classifica. L'importo unitario di detti premi sarà sta bilito, di anno in anno, distintamente per specie e per clas se, con provvedimento della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Foreste.

Approvato con votazione palese a maggioranza, con l'astensione del gruppo P.C.I.

Art. 8

(Acquisto riproduttori)

Con provvedimento della Giunta regionale; su proposta

- a) contributi, nella misura del 50%, sulla spesa riteruta am
 missibile per l'acquisto di riproduttori maschi appartenenti alle specie bovina, bufalina, ovina, caprina, suina
 ed, equina iscritti al libro genealogico;
 - b) contributi, nella misura massima del 30%, sulla spesa ritenuta ammissibile per l'acquisto di riproduttori di sesso femminile, iscritti ai libri genealogici della specie bovina, o anche con cortificato d'origine, per le specie bu falina, ovina, caprina, suina ed equina;
 - c) contributi, nella misura massima del 30%, sulla spesa riconosciuta ammissibile per l'acquisto di riproduttori delle
 specie minori, appartenenti a razzo pregiate, di sesso maschi
 le e femminile.

Approvato con votazione palese a maggioranza, con l'astrusione del gruppo P.C.I.

Art. 9

(Produzione foraggera)

Per l'incremento delle produzioni foragge e ottenibili da erbai, prati artificiali avvicendati e pascoli permanenti, sono concessi appositi premi per unità di superficie in vestita, in rapporto al carico di bestiame e con modalità che verranno stabilite dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Foreste.

L'entità massima di tali premi sarà annualmente stabi

lita con provvedimento della Giunta regionale, su proposta

dell'Assessore all'Agricoltura e Foreste, sentita la Commis

sione Agricoltura del Consiglio regionale.

Approvato con votazione palese a maggioranza, con la astensione del gruppo P.C.I.

Art. 10 with the control of the transportation of the control of t

(Meccanizzazione)

La Regione concede contributi fino al 25%, della spesa riconosciuta ammissibile, per l'acquisto di macchine e di attrezzature idonee ad agevolare i servizi di stalla ed a facilitare la raccolta, il condizionamento e la distribuzione dei foraggi e dei mangimi.

Tali contributi sono elevabili al 35% della spesa medesima a favore delle cooperative agricole.

Approvato con votazione palese a maggioranza, con l'astensione del gruppo P.C.I.

Art. 11

(Produzione della carne)

La Regione concede a favore di imprenditori agricoli:

- a) premio fino a f. 25.000 per ogni vitello maschio o femmina nato dopo il primo gennaio 1974 neil'azienda sede dell'al levamento e destinato all'ingrasso o alla rimonta;
- b) premio fino a £. 50.000 per ogni vitello maschio portato al peso vivo di kg. 400, oppure fino alla eruzione dei denti picozzi da adulto, a condizione che sia dimostrata la permanenza in azienda del soggetto per almeno sei mesi;
- c) premio fino a £. 50.000 per ogni vitello femmina portato:
- o al peso vivo di kg. 350;
- o fino alla eruzione dei denti picozzi da adulto;
-) a serio de giovença con gravidanza accertata non prima del quar to mese.

In ogni caso, dovrà essere dimostrata la permanenza del soggetto in azienda per almeno sei mesi;

d) premio fino a f. 6.000 per ogni agnello prodotto da incrocio, ingrassato fino al peso vivo di kg. 25.

I premi di cui alla lettera a) ed alla lettera c) del presente articolo non sono cumulabili con quelli previsti dal precedente articolo 4.

Approvato con votazione palese a maggioranza, con l'astensione del gruppo P.C.I.

Art. 12

(Incentivazione degli allevamenti di bassa corte a carattere familiare)

La Regione concede a favore delle imprese diretto-coltivatrici premi annuali dell'importo massimo unitario di £.

100.000 per gli allevamenti rurali di bassa corte a carattere familiare aventi una consistenza numerica compresa tra i 100

ed i 200 capi, complessivamente tra le varie specie, dest<u>i</u> nati alla produzione della care e che utilizzano prevalentemente prodotti e sottoprodotti aziendali.

Approvato con votazione palese a maggioranza, con l'astensione del gruppo P.C.I.

Art. 13

(Ricerca, dimostrazione ed aggiornamento tecnico)

Le attività di cui al comma precedente potranno essere altresì attuate da associazioni ed organizzazioni cooperativistiche, purché programmate e svolte sotto il controllo de gli istituti predetti, con modalità preventivamente stabilite dalla Giunta regionale, su propesta dell'Assessore all'Agricoltura e Foreste.

Approvato con votazione palese a maggioranza, con l'astensione del gruppo P.C.I.

Art. 14

(Valorizzazione dei prodotti zootecnici)

A favore delle cooperative agricolo-zootecniche e loro

consorzi, col'Ente di Sviluppo e delle organizzazioni di alle vatori, giuridicamente riconosciute, sono concessi contributi in conto capitale fino al 70% sulla spesa ritenuta ammissibile per la costruzione, l'ammodernamento, il potenziamento degli impianti collettivi di raccolta, lavorazione, trasformazione, conservazione e vendita dei prodotti degli allevamenti, nonché per la realizzazione di mangimifici cocperativi ed impianti irrigui a carattere interaziendali connessi allo sviluppo della zootecnia.

Oltre a tali contributi, sono concessi mutui integrativi a tasso agevolato ad ammortamento ventennale - di cui tre di pre ammortamento di importo pari alla differenza tra la predetta spesa ed il contributo concesso.

Approvato con votazione palese a maggioranza, con l'astensione del gruppo P.C.I.

Art. 15

(Strutture aziendali ed inter aziendali)

Agli imprenditori agricoli sono concessi contributi in conto capitale fino al 45% della spesa ritenuta ammissibile per la realizzazione di strutture aziendali e connesse attrez zature zootecniche, per le riconversioni colturali e per le al tre opere, ivi comprese quella irrigue, intese a potenziare gui allevamenti.

Per la realizzazione di cisterne adibite alla raccolta di acqua piovana per usi aziendali il contributo di cui al precedente comma è elevabile fino al 70%.

Per la reclizzazione di stalle sociali da parte di imprenditori agricoli associati in cooperative, il contributo di cui

al primo comma è elevabile fino al 60% di detta spesa.

Oltre ai contributi di cui ai precedenti commi sono concessi mutui integrativi a tasso agevolato ad ammortamento ventennale - di cui tre di preammortamento - di importo pari alla differenza tra la predetta spesa ed il contributo concesso.

Approvato con votazione palese a maggioranza, con l'astensione del gruppo P.C.I.

Art. 16

(Spese di gestione)

La Regione concede alle cooperative agricolo-zootecniche ed alle organizzazioni di allevatori, giuridicamente riconosciute, contributi in conto capitale fino all'80% per le spese di gestione attinenti:

- a) al trasporto, accompagnamento ed assicurazione dei vitelli da destinare all'ingrasso;
- b) al trasporto dei mangimi e distribuzione degli stessi agli associati;
- c) alla macellazione, lavorazione e commercializzazione delle carni:
- d) alla raccolta e trasporto del latte.

 Approvato con votazione palese a maggioranza, con l'astensio
 ne del gruppo P.C.I.

Art. 17

(Prestiti al esercizio)

Agli imprenditori agricoli conduttori di aziende zootecn \underline{i} che sono concessi prestiti di esercizio ad ammortamento trien-

nale a tasso agevolato.

sione del gruppo P.C.I.

Le agevolazioni creditizie del precedente comma non sono cumulabili con i contributi in conto capitale previsti dall'art. 16 della presente legge.

Approvato con votazione palese a maggioranza, con l'asten

Art. 18
(Ripianamento situazioni de bitorie)

La Regione concede a favore delle aziende agricole singole od associate a prevalente indirizzo zoctecnico. nonché delle cooperative e loro consorzi ed altri organismi associativi di produttori agricoli che gestiscono impianti per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasfor mazione e vendita di prodotti zootecnici e relativi sotto prodotti, comprese le stalle sociali ed i mangimifici, mu tui assistiti dal concorso nel pagamento degli interessi con ammortamento fino a venti anni - di cui tre di pream mortamento - al tasso agevolato per il ripianamento delle esposizioni debitorie derivanti da finanziamenti bancari a breve, medio e lungo cermine, purché riferibili a prestiti agrari di esercizio per l'attività zootecnica in essere al 31 dicembre 1973, nonché da esposizioni nei riguardi dei soci, purché risultanti nel bilancio alla stessa data. Apprivato con votazione palese a maggioranza, con l'astensione del gruppo P.C.I.

Art. 19 (Incentivi promossi dalla C.E.E.)

La Regione è autorizzata a concedere i premi previsti dal regolamento C.E.E. n. 1353/73 del 15 maggio 1973.

Tali premi sono cumulabili con quelli previsti dagli arti-

coli 4 e 1º della presente legge.

Approvato ~n votazione palese a maggioranza, con l'astensione del gruppo P.C.I.

Art. 20

(Attività dimostrativa per favorire la cooperazione)

Allo scopo di sviluppare la cooperazione prevalentemente fra imprese diretto-coltivatrici interessate alla produzione zootecnica, la Regione è autorizzata, con provvedimento della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla Agricoltura e Foreste, ad assumersi l'intera spesa ritenuta ammissibile per iniziative a carattere dimostrativo promosse ed attuate dall'Ente di Sviluppo rivolte alla costituzione e gestione di aziende e di allevamenti in forma associata su valide basi ter ritoriali ed economiche.

*Approvator con votazione palese a maggioranza, con lastensione del gruppo P.C.I.

TITOLO III

NORME PROCEDURALI

Art. 21

(Procedure per la concessione di contributi e premi)

Le domande intese ad ottenere la concessione di contributi e premi previsti dagli anticoli 3,4,5,7,8 - lettera a) e lettera c), 9,10,11 e 12 de la presente legge debbono essere presentate dalle Associazioni Provinciali Allevatori, giuridicamente riconosciute al competente Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura.

Per le iniziative riguardanti allevamenti ubicati in due o più province, le domande intese a fruire degli incentivi pre visti dagli articoli 3,4,7 e 8 - lettera a) e lettera c) della presente legge devono essere presentati dalle Associazioni Allevatori a carattere regionale, giuridicamente riconosciute, all'Ispectorato Provinciale dell'Agricoltura sede dell'Associazione richiedente.

Il competente ispettorato Provinciale dell'Agricoltura, nel rispetto delle finalità della presente legge e con le modalità prescritte dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Foreste, qualunque sia l'importo di spesa, provvede alla istruttoria della domanda e dispone la concessione dei contributi o dei premi con proprio provvedimento di impegno, il quale diviene esecutivo previa approvazione dell'Assessore medesimo.

La liquidazione ed il pagamento dei contributi e dei premi,
di cui agli impegni assunti, vengono disposti dall'Ispettorato
che ha emesso il provvedimento di impegno, previo accertamento
del regolare espletamento delle iniziative da giustificare con
probatoria documentazione amministrativo-contabile.

Approvato con votazione palese a maggioranza, con l'astensione del gruppo P.C.I.

Art. 22

(Procedure per la concessione degli incentivi regionali, nazionali e comunitari)

Le domande intese ad ottemere le agevolazioni contributive e creditizie per la realizzazione delle iniziative previste dagli articoli 6,8 - lettera b), 13,14,15,16,17,18,19 e 20 della

presente legge debbono essere presentate dagli aventi diritto, qualunque sia l'importo di spesa, all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura competente per territorio, il quale provvederà alla conseguente istruttoria.

Per iniziative riguardanti due o più province, la competen za, per l'acquisizione delle domande e la relativa istruttoria, viene demandata all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura nel la cui giurisdizione territoriale le iniziative medesime assumono prevalente interesse.

La concessione delle agevolazioni contributive di cui al precedente comma viene disposta, nei limiti di fondi di bilancio ad esso attribuiti, con proprio provvedimento dal competente I-spettorato Provinciale dell'Agricoltura, il quale provvede alla liquidazione ed al pagamento dei contributi in conto capitale concessi.

Approvvedimenti di concessione diventano esecutivi previa approvazione dell'Assessore regionale all'Agricoltura e Foreste.

Alla concessione ed alla contestuale liquidazione del concorso regionale negli interessi sui prestiti e mutui a tasso agevolato previsti dalla presente legge si provvede con delibera della Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Foreste, secondo le modalità stabilite dal settimo comma dell'articolo 35 della legge 2 giugno 1961, N. 454,

Approvato con votazione palese a maggioranza, con l'astensione del gruppo P.C.I.

Art. 23

(Procedure di erogazione del concorso interessi della Regione sui prestiti e mutui)

L'interv ϵ nto della Regione in ordine alle agevolazioni cr \underline{e}

ditizie proviste dalla presente legge è pari alla differenza tra il tasso di interesse, comprensivo degli eventuali diritti di com missione e spese accessorie, praticate dagli Istituti ed Enti esercenti il credito agrario - entro i limiti stabiliti con decre to del Ministro del fesoro, di concerto con il Ministro per l'Agricoltura e per le Foreste, a norma dell'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454 - e il tasso agevolato dovuto dai beneficia ri, per o mi tipo di operazione, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di credito agrario.

Sono considerate operazioni di credito agrario di migliora mento quelle previste dai precedenti articoli 14,15 e 18; mentre sono considerate operazioni di credito agrario di esercizio quel le previste dal precedente articolo 17.

Le modalità di erogazione dei prestiti e dei mutui agevola ti, di cui al precedente comma, e i rapporti con gli Istituti e gli Enti esercenti il credito agrario sono regolati da apposita convenzione.

Approvato con votazione palese a maggioranza, con l'astensione del gruppo P.C.I.

Art. 24

(Apertura di credito a favore di funzionari delegati)

Al pagamento delle spese autorizzate con la presente legge si provvederà con aperture di redito presso la Tesoreria regio nale a favore dei funzionari delegati dagli Uffici periferici dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Foreste, in forza dell'art. 56 e seguenti del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni.

Approvato con rotazione palese a maggioranza, con l'astensione del gruppo P.C.I.

Art. 25

(Fondo interbancario di geranzia)

Le operazioni creditizie previste dalla presente legge sono ad ogni effetto operazioni di credito agrario e sono regolate dalle norme vigenti in materia di credito agrario di esercizio o di miglioramento; esse sono assistite, ai sensi dell'art. 36 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e successive modificazioni ed integrazioni, dalla garanzia sussidiaria del "Fondo interban cario" istituito con l'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, ed assoggettate alla trattenuta prevista dall'articolo 36 medesi mo.

Approvato con votazione palese a maggioranza, con l'astensione del gruppo P.C.I.

TITOLO IV

NORME FINANZIARIE

Art. 26

(Copertura finanziaria)

Alle spese per l'applicazione della presente legge si provvederà con fondi stanziati in apposito capitolo recante la denominazione "contributi, sussidi e premi per incrementare lo sviluppo ed il miglioramento del patrimonio zootecnico regionale nonchè la produzione della carne" che verrà istituito nel bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1975 e per i successivi e che annualmente troverà copertura con i mezzi finanzia ri rivenienti dalla quota parte spettante alla Regione Puglia sui fondi di cui agli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970,n.281, e di eventuali e successive sue modifiche, nonchè con finanziamen ti scatali nel settore dell'agricoltura.

Approvato con votazione palese a maggioranza, con l'astensione del gruppo P.G.I.

Art. 27

(Cumulo interventi)

Le provvidenze di cui alla presente legge, ad eccezione di quelle previste dall'art. 19, non sono cumulabili con gli interventi straordinari attuati con finanziamenti della Cassa per il Mezzogiorno, nè con le agevolazioni creditizie previste dagli articoli 12 e 13 della legge 27 ottobre 1966, n. 910. Approvato con votazione palese a maggioranza, con l'astensione del gruppo P.C.I.

Art. 28

(Trasporto all'esercizio successivo)

Le somme non impegnate nell'anno di riferimento possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

Approvato con votazione palese a maggioranza, con l'astensione del gruppo P.C.T.

Art. 29

A partire dal 1976 entro il 31 marzo di ogni anno successi vo la Giunta regionale rimetterà al Consiglio regionale una rela zione scritta relativa all'applicazione della presente legge nel l'anno precedente ed un programma di interventi per l'anno in cor so a cominciare dal 1976.

Il Consiglio regionale, in osservanza dell'art. 27, lettera f), dello Statuto discuterà la relazione e il piano di cui al pri mo capoverso entro il 30 aprile di ogni anno, a cominciare dal 1976.

Art. 30

La presente legge regionale è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127, 2° comma, della Cosmituzione e 60 dello Statuto della Regione Puglia ed entra i in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Approvato con votazione palese a maggioranza, con l'astensione del gruppo P.C.I.

Esaurita la votazione articolo per articolo, il Presidente comunica all'Assemblea che si deve votare la legge nel suo complesso.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Udita e fata propria la relazione alla legge;

Preso atto della discussione generale sulla legge;

Sull'esito delle votazioni avvenute in sede di lettura dei singoli articoli della legge, a maggioranza di voti, con l'astensione del gruppo P.C.I., espressi ed accertati per alzata di mano

DELIBERA

di riapprovare, così come riapprova, la legge regionale "Interventi a favore della zootecnia", nel cesto che segue, composto di n. 30 ar ticoli:

Art. 1

(Direttrici di intervento)

La Regione Puglia, allo scopo di incrementare lo sviluppo ed il miglioramento del patrimonio zootecnico, nonchè la produzione della carne promuove ed incoraggia, nell'esercizio finanziario 1975 e negli esercizi futuri con carattere di continuità, l'attuazione di organici interventi nel settore zootecnico secondo le norme contenute nella presente legge e nei limiti dei fondi annualmente disponibili, favorendo in particolare:

- 1) la selezione ed i controlli funzionali;
- 2) la diffusione della fecondazione artificiale;
- 3) gli acquisti del bestiame dotato di elevate attitudini produttive;
- 4) l'incremento della produzione foraggera;
- 5) il potenziamento delle strutture e dei mezzi di produzione zootecnica
- 6) le iniziative rivolte alla produzione ed alla commercializzazione del pestiame e della carne;

Settle Contract Contr

- 7) lo svolgimento di attività di ricerca, dimostrazione ed aggiornamento tecnico;
- 8) la raccolta, la lavorazione, la trasformazione, la conservazione e la vendita dei prodotti degli allevamenti;
- 9) lo sviluppo della cooperazione.

Art. 2

(Rilevazione statistico-economica degli allevamenti)

La Regione effettua periodicamente il rilevamento statistico-economico degli allevamenti, al fine di individua re la reale consistenza del patrimonio zootecnico regiona le e le sue caratteristiche scrutturali.

Le modalità del rilevamento verranno stabilite con prov vedimento della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Foreste.

in a sufficient of our Constitution of a sound of

TITOLO II

Settori di intervento

Art. 3 (Attività selettiva e controlli funzionali)

Al fine di potenziare e migliorare qualitativamente il patrimonio zootecnico regionale, con particolare riguardo alle specie bovina, equina, bufalina, ovina, caprina, suina e specie minori, sono concessi alle Associazioni degli Allevatori giuridicamente riconosciute, con provvedimento della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Foreste, contributi sino alla misura del 90% dello spese ritenute ammissibili per la tenuta dei libri genealogici, la esecuzione dei controlli funzinali e delle prove genetiche, l'organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni zootecniche e di concorsi a premi tra allovatori.

Sull'importo del contributo concesso sono corrisposte, in tre soluzioni, anticipazioni fino ad un massimo del 75% del contributo medesimo.

Art. 4

(Premi di allevamento)

Per gli interventi connessi alle attività selettive, sono concessi premi di allevamento per ogni soggetto nato in selezione.

L'entità massima dei premi, distinti per specie e ca tegorie, sarà determinata, di anno in anno, con provvedi mento della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Foreste, sentita la Commissione Agricoltura del Consiglio Regionale.

Art. 5

(Fecondazione artificiale)

Per la fecondazione artificiale di soggetti in selezione con materiale genetico di riproduttori di particola re pregio sono concessi buoni-premio, la cui entità sarà determinata, di anno in anno, distintamente per specie, con provvedimento della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Foreste, sentita la Commissione Agricoltura del Consiglio Regionale.

Art. 6

(Centri regionali riproduttori)

Sono istituiti con provvedimento della Giunta regiona le, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Foreste, centri di riproduttori per la esecuzione delle prove gene tiche di discendenza, nonchè l'attivazione di recapita per la fecondazione artificiale, assumendosi in tutto o in par te le spese di impianto e di gestione.

Le iniziative di cui al comma precedente possono essere attuate da Istituti Pubblici specializzati o da Associa zioni di allevatori, giuridicamente riconosciute.

Art. 7

(Manifestazioni zootecniche)

Agli allevatori che presentino soggetti alle manifestazioni zootecniche intese a valorizzare il bestiame al levato in selezione, sono concessi appositi premi di par tecipazione e di classifica. L'importo unitario di detti premi sarà stabilito, di anno in anno, distintamente per specie e per classe, con provvedimento della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Accidoltura e Foreste.

Art. 8

(Acquisto riproduttori)

Con provvedimento della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Foreste, sono concessi:

- a) contributi, nella misura del 50%, sulla spesa ritenuta ammissibile per l'acquisto di riproduttori maschi appartenenti alle specie bovina, bufalina, ovina, caprina, suina ed equina iscritti al libro genealogico;
- b) contributi, nella misura massima del 30%, sulla spesa ritenuta ammissibile per l'acquisto di riproduttori di sesso femminile iscritti ai libri genealogici della spe cie bovina, o anche con certificato d'origine, per le specie bufalina, ovina, caprina, suina ed equina;
- c) contributi, nella misura massima del 30%, sulla spesa riconosciuta ammissibile per l'acquisto di riproduttori delle specie minori, appartenenti a razze pregiate, di sesso maschile e femminile.

Art. 3

(Produzione foraggera)

Per l'incremento delle produzioni foraggere ottenibi-

li da erbai, prati artificiali avvicendati e pascoli per manenti, sono concessi appositi premi per unità di super ficie investita, in rapporto al carico di bestiame e con modalità che verranno stabilite dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Foreste.

L'entità massima di tali primi sarà annualmente stabilita con provvedimento della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Foreste, sentita la Commissione Agricoltura del Consiglio Regionale.

Art. 10

(Meccanizzazione)

La Regione concede contributi fino al 25%. della spe sa riconosciuta ammissibile, per l'acquisto di macchine e di attrezzature idonee ad agevolare i servizi di stalla ed a facilitare la raccolta, il condizionamento e la distribuzione di foraggi e dei magimi.

Tali contributi sono elevabili al 35% della spesa medesima a favore delle cooperative agricole.

Art. 11

(Produzione della carne)

- La Regione concede a favore di imprenditori agricoli:
 a) premio fino a L. 25 000 per ogni vitello maschio o fem
 mina nato dopo il primo gennaio 1974 nell'azienda sede
 dell'allevamento e destinato all'ingrasso o alla rimon
 ta;
- b) premio fino a L. 50.000 per ogni vitello maschio porta to al peso vivo di Kg. 400, oppure fino alla eruzione dei denti picozzi da adulto, a condizione che sia dimo strata la permanenza in azienda del soggetto per alme no sei mesi;
- c) premio fino a L. 50.000 per ogni vitello femmina portato:

- o al peso vivo di Kg. 350;

- o fino alla eruzione dei denti picozzi da adulto;

- c a giovenca con gravidanza accertata non prima del quarto mese.

In ogni caso, dovrà essere dimostrata la permanenza del soggetto in azienda per almeno sei mesi;

d) premio fino a L. 6.000 per ogni agnello prodotto da incrocio, ingrassato fino al peso vivo di Kg. 25.

I premi di cui alla lettera a) ed alla lettera c) del presente articolo non sono cumulabili con quelli previsti dal precedente articolo 4.

Art. 12

(Incentivazione degli allevamenti di bassa corte a caratte re familiare)

La Regione concede a favore delle imprese diretto-coltivatrici premi annuali dell'importo massimo unitario di L. 100.000 per gli allevamenti rurali di bassa corte a carattere familiare aventi una consistenza numerica compresa tra i 100 ed i 200 capi, complessivamente tra le varie specie, destinati alla produzione della carne e che utilizzano prevalentemente prodotti e sottoprodotti aziendali.

Art. 13

(Ricerca, dimostrazione ed aggiornamento tecnico)

Fer effettuare studi, indagini, ricerche e prove gene tiche tendenti a promuovere nuovi indirizzi produttivi ed a diffondere bestiame idoneo a conseguire determinate finalità produttivistiche, nonchè per iniziative a carattere dimostrativo ed intese ad aggiornare professionalmente gli operatori zootecnici, sono concessi ad Istituti pubblici specializzati contributi nella misura massima dell'80% della spesa ritenuta ammissibile.

Le attività di cui al comma precedente potranno esse re altresì attuate da associazioni ed organizzazioni coo perativistiche, purchè programmate e svolte sotto il con trollo degli istituti predetti, con modalità preventivamente stabilite dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Foreste.

Art. 14

(Valorizzazione dei prodotti zootecnici)

A favore delle cooperative agricolo-zootecniche e loro consorzi, dell'Ente di Sviluppo e delle organizzazioni
di allevatori, giuridicamente riconosciute, sono concessi
contributi in conto capitale fino al 70% sulla spesa rite
nu a ammissibile per la costruzione, l'ammodernamento, il
potenziamento degli impianti collettivi di raccolta, lavorazione, trasformazione, conservazione e vendita dei prodotti degli allevamenti, nonchè per la realizzazione diman
rgimificii cooperativi ed impianti irrigui a carattere interaziendali connessi allo sviluppo della zootecnia.

Oltre a tali contributi, sono concessi mutui integrati vi a tasso agevolato ad ammortamento ventennale - di cui tre di preammortamento di importo pari alla differenza tra la predetta spesa ed il contributo concesso.

Art. 15

(Strutture aziendali ed interaziendali)

Agli imprenditori agricoli sono concessi contributi in conto capitale fino al 45% della sposa ritenuta ammissibile per la realizzazione di strutture aziendali e connesse attrezzature zootecniche, per le riconversioni colturali e per le altre opere, ivi comprese quelle irrigue, intese a potenziare gli allevamenti.

1

Per la realizzazione di cisterne adibite alla raccolta di acqua piovana per usi aziendali il contributo di cui al precedente comma è elevabile fino al 70%.

Per la realizzazione di stalle sociali da parte di im prenditori agricoli associati in cooperative, il contributo di cui al primo comma è elevabile fino al 60% di det ta spesa.

Oltre ai contributi di cui ai precedenti commi sono concessi mutui integrativi a tasso agevolato ad ammortamento ventennale - di cui tre di preammortamento - di importo pari alla differenza tra la predetta spesa ed il contributo concesso.

Art. 15

(Spese di gestione)

La Regione concede alle cooperative agricolo-zootecni che ed alle organizzazioni di allevatori, giuridicamente riconosciute, contributi in conto capitale fino all'80% per le spese di gestione attinenti:

- a) al trasporto, accompagnamento ed assicurazione dei vitelli da destinare all'ingrasso;
- b) al trasporto dei mangimi e distribuzione degli stessi agli associati:
- c) alla macellazione, lavorazione e commercializzazione del le carni;
- d) alla raccolta e trasporto del latte.

Art. 17

(Prestiti di esercizio)

Agli imprenditori agricoli conduttori di aziende zoote cniche sono concessi prestiti di esercizio ad ammortamento triennale a tasso agevolato.

Le agevolazioni creditizie del precedente comma non sono cumulabili con i contributi in conto capitale previsti dall'art. 16 della presente legge.

Art. 18

(Ripianamento situazioni debitorie)

La Regione concede a favore delle aziende agricole singole od associate a prevalente indirizzo zootecnico, nonchè delle cooperative e loro consorzi ed altri organismi associativi di produttori agricoli che gestiscono impianti per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasfor mazione e vendita di prodotti zootecnici e relativi sottoprodotti, comprese le stalle sociali ed i mangimifici, mutui assistiti dal concorso nel pagamento degli interessi con ammortamento fino a venti anni – di cui tre di preammor tamento – al tasso agevolato; per il ripianamento delle esposizioni debitorie derivanti da finanziamenti bancari a breve, medio e lungo termine, purchè riferibili a prestiti agrari di esercizio per l'attività zootecnica, in essere al 31 dicembre 1973, nonchè da esposizioni nei riguardi dei so ci, purchè risultanti nel bilancio alla stessa data.

Art. 19

(Incentivi promossi dalla C.E.E.)

La Regione è autorizzata a concedere i premi previsti dal regolamento C.E.E. n. 1353/73 del 15 meggio 1373.

Tali premi sono cumulabili con quelli previsti dagli ar vicoli 4 e 11 della presente legge.

Art. 20

(Attività dimostrativa per favorire la cooperazione)

Allo scopo di sviluppare la cooperazione prevalentemen-

./.

te fra imprese diretto- coltivatric interessate alla produzione zootecnica, la Regione è autorizzata, con provvedimento della Giunta regionale, su proposta dell'Assesso re alla Agricoltura e Foreste, ad assumersi l'intera spesa ritenuta ammissibile per iniziative a carattere dimostrativo promosse ed attuate dall'Ente di Sviluppo rivolte alle costituzione e gestione di aziende e di allevamenti in forma associata su valide basi territoriali ed economiche.

TITOLO III

Norme procedurali

Art. 21

(Procedure per la concessione di contributi e premi)

Le domande intese ad ottenere la concessione di contributi e premi previsti dagli articoli 3,4,5,7,8 - lettera a) e lettera c), 9,10,11 e 12 della presente legge debbono essere presentate dalle Associazioni Provinciali Allevatori, giuridicamente riconosciute, al competente Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura.

Per le iniziative riguardanti allevamenti ubicati in due o più province, le domande intese a fruire degli incentivi previsti dagli articoli 3,4, 7 e 8 - lettera a) e lettera c) della presente legge devono essere presentati dalle Associazioni Allevatori a carattere regionale, giuridicamente riconosciate, all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura sede dell'Associazione richiedente.

Il competente Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura, nel rispetto delle finalità della presente legge e con le modalità prescritte dalla Giunta regionale, su proposto del l'Assessore all'Agricoltura e Foreste, qualunque sia l'importo di spesa, provvede alla istruttoria della domanda e dispone la concessione dei contributi o dei premi con pro-

prio provvedimento d'impegno, il quale diviene esecutivo previa approvazione dell'Assessore medesimo.

La liquidazione ed il pagamento dei contributi e dei premi, di cui agli impegni assunti, vengono disposti dal l'Ispettorato che ha emesso il provvedimento d'impegno, previo accertamento del regolare espletamento delle iniziative da giustificare con probatoria documentazione am ministrativo-contabile.

Art. 22

(Procedure per la concessione degli incentivi regionali, nazionali e comunitari)

Le domande intese ad ottenere le agevolazioni contributive e creditizie per la realizzazione delle iniziative previste dagli articoli 6,8 - lettera b), 13,14,15,16, 17,18, 19 e 20 della presente legge debbono essere presentate dagli aventi diritto, qualunque sia l'importo di spesa, all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura competente per territorio, il quale provvederà alla conseguente i struttoria.

Per iniziative riguardanti due o più province, la com petenza, per l'acquisizione delle domande e la relativa \underline{i} struttoria, viene demardata all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura nella cui giurisdizione territoriale le iniziative medesime assumono prevalente intercase.

La concessione delle agevolazioni contributive di cui al precedente comma viene disposta, nei limiti di fondi di bilancio ad esso attribuiti, con proprio provvedimento dal competente Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura, il quale provvede alla liquidazione ed al pagamento dei contributi in conto capitale con essi.

I provvedimenti di concessione diventano esscutivi pre via approvazione dell'Assessore regionale all'Agricoltura e Foreste.

Alla concessione ed alla contestuale liquidazione del concorso regionale negli interessi sui prestiti e mutui a tasso agevolato previsti dalla presente legge si provvede con delibera della Giunta regionale su proposta dell'Asses sore all'Agricoltura e Foreste, secondo le modalità stabilite dal settimo comma dell'articolo 35 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Ar': 23

(Procedure di erogazione del concorso interessi della Regione sui prestiti e mutui)

L'intervento della Regione in ordine alle egevolazioni cheditizie previste dalla presente legge è pari alla differenza tra il tasso di interesse, comprensivo degli e ventuali diritti di commissione e spese accessorie, praticate dagli Istituti ed Enti esercenti il credito agrario entro i limiti stabiliti con decreto del Ministro del Tesoro, di concerto con il Ministro per l'Agricoltura e per le Foreste, a norma dell'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454 – e il tasso agevolato dovuto dai beneficiari, per ogni tipo di operazione, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di credito agrario.

Sono considerate operazioni di credito agrario di miglioramento quelle previste dai precedenti articoli 14,15 e 18; mentre sono considerate operazioni di credito agrario di esercizio quelle previste dal precedente articolo 17;

Le modalità di erogazione dei prestiti e dei mutui agevolati, di cui al precedente comma, e i rapporti con gli Istituti e gli Enti esercenti il credito agrario sono regolati da apposita convenzione.

Art. 24

(Apertura di credito a favore di funzionari delegati)

Al pagamento delle spose autorizzate con la presente legge of provvederà con aperture di credito presso la Teso

reria regionale a favore dei funzi mari delegati dagli Uffici periferici dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Foreste, in forza dell'art. 56 e seguenti del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni.

Art. 25

(Fondo interbancario di garanzia)

Le operazioni creditizie previste dalla presente legge sono ad ogni effetto operazioni di credito agrario e sono regolate dalle norme vigenti in materia di credito agrario di esercizio o di miglioramento; esse sono assistite, ai sensi dell'articolo 56 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e successive modificazioni ed integrazioni, dalla garanzia sussidiaria del "Fondo interbancario" istituito con l'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, ed assoggettate alla trattenuta prevista dall'articolo 36 medesimo.

TITOLO IV

Norme finanziarie

Art. 26

(Copertura finanziaria)

Alle spese per l'applicazione della presente legge si provvederà con fondi stanziati in apposito capitolo recante la denominazione "contributi, sussidi e premi per incrementare lo sviluppo e il miglioramento del patrimonio zootecnico regionale nonchè la produzione della carne" che verrà istituito nel bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1975 e per i successivi e che annualmente troverà copertura con i mezzi finanziari rivenienti dalla quota parte spettante alla Regione ruglia sui Fondi di cui agli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e di e-

ventuali e «uccessive sue modifiche, nonchè con finanzia menti statali nel settore della Agricoltura.

Art. 27

(Cumulo interventi)

Le provvidenze di cui alla presente legge, ad eccezio ne di quelle previste dall'art. 19, non sono cumulabili con gli interventi straordinari attuati con finanziamenti della Cassa per il Mezzogiorno, nè con le agevolazioni cre ditizie previste dagli articoli 12 e 13 della legge 27 ot tobre 1966, n. 910.

Art. 28

(Trasporto all'esercizio successivo`

Le somme non impegnate nell'anno di riferimento posso no essere utilizzate negli esercizi successivi;

Art. 29

A partire dal 1976 entro il 31 marzo di ogni anno successivo la Giunta regionale rimetterà al Consiglio regionale una relazione scritta relativa all'applicazione della presente legge nell'anno precedente ed un programma di interventi per l'anno in corso a cominciare dal 1976.

Il Consiglio regionale, in osservanza dell'art. 27, let tera f) dello Statuto, discuterà la relazione e il piano di cui al primo capoverso entro il 30 aprile di ogni anno, a cominciare dal 1976.

Art. 30

La presente legge regionale è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt.

127, 2º comma della Costituzione e 60 dello Statuto della Regione Puglia ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Matarrese

I CONSIGLIERI SEGRETARI Laera - Ventura